

ALLEGATO C)



Prot. n.

COMUNE DI VADO LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL  
CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELL'AREA DEMANIALE  
MARITTIMA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE IN  
FRAZIONE PORTO VADO, ATTREZZATA PER IL RIMESSAGGIO DI  
PICCOLE IMBARCAZIONI DA DESTINARE AI DIPORTISTI LOCALI –**

L'anno ..... (.....) il giorno ..... (.....) del mese di ....., nel

Palazzo Comunale di Vado Ligure sono personalmente comparsi i Signori:

per una Parte: ....., nato a ..... (.....) il ....., il quale

interviene nel presente atto, agisce e stipula non in proprio, ma nella sua qualità di

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del **Comune**

**di Vado Ligure**, con sede in Vado Ligure (SV), Piazza San Giovanni Battista n. 5

(C.F. e P.I. 00251200093), in ciò autorizzato dalla Deliberazione della Giunta

Comunale n. 31 del 27 marzo 2023, immediatamente eseguibile, ai sensi del

combinato disposto degli artt. 97, 107 e 109 comma 2 del dlgs. 267/2000, e dichiara

di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vado

Ligure che rappresenta (d'ora in poi per brevità anche "Comune");

per l'altra Parte: il Sig. ....., nato a ..... il ....., il quale

interviene nel presente atto, agisce e stipula non in proprio, ma nella sua qualità di

Presidente pro tempore e quindi legale rappresentante della **Associazione**

..... con sede in ....., Via ..... n. ... C.F. e P.IVA

..... e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

dell'Associazione che rappresenta (d'ora in poi per brevità anche "Gestore" o

“Associazione”).

Detti componenti dichiarano e convengono quanto segue.

### **PREMESSO**

CHE il Comune di Vado Ligure, in forza di apposite licenze demaniali marittime rilasciate dall’Autorità di Portuale di Savona, ha da tempo in concessione un tratto di arenile in Frazione Porto Vado che il Comune stesso ha attrezzato ed adibito al rimessaggio ed alla custodia di imbarcazioni nautiche da diporto e da pesca dilettantistica;

CHE, a seguito della costituzione in associazione da parte degli assegnatari di posto barca, avvenuta con atto notarile a rogito notaio F. Ruegg di Savona Rep. 13835 del 24/02/1996, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23/03/1996 il Comune di Vado Ligure aveva affidato la gestione dell’area in parola all’Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico;

CHE al punto 2) del dispositivo della succitata deliberazione ed all’art. 1 della conseguente convenzione siglata tra le parti, la gestione del servizio era stata affidata alla suddetta Associazione per anni 15;

CHE, con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 12/04/2011, è stato approvato il *“Regolamento per l’assegnazione il mantenimento e la gestione delle aree attrezzate per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare a diportisti locali – relativi ai litorali in concessione al Comune di Vado Ligure”*;

CHE, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del “Regolamento” sopra citato, la suddetta gestione *“è effettuata direttamente dal Comune ovvero dall’Associazione regolarmente costituita, cui sia stata eventualmente affidata previa delibera consiliare, in base ad una apposita convenzione, ai sensi dell’art. 45 bis del Cod. Nav. nel rispetto delle regole del presente regolamento, rimanendo comunque di*

*competenza del Comune ogni possibile contestazione e/o interpretazione inerente il regolamento stesso”;*

CHE, prima con la deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 01/12/2011 e poi con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 84 del 30/09/2014 e n° 10 del 28/04/2016, la gestione del suddetto Polo nautico diportistico era stata prorogata a favore dell'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico fino alla data del 31/12/2017;

CHE, con la deliberazione n° 188 del 28/12/2017, la Giunta Comunale:

1. ha prorogato fino al 30/06/2018 (e comunque non oltre la data in cui verrà dato inizio alle opere previste dall'Accordo di Programma del 15/09/2008), in attesa della definizione delle necessarie intese e valutazioni nonché al fine di garantire la continuità del servizio svolto all'interno dell'area, l'affidamento della gestione del servizio di rimessaggio a terra di piccole imbarcazioni, nell'area indicata in premessa, a favore dell'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico;

2. ha subordinato l'affidamento all'effettivo rilascio al Comune, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Sede di Savona (AdSP), della formale autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;

3. ha dato atto:

- che la gestione del servizio e dell'area sarebbe stata svolta dall'Associazione Pescatori Dilettanti secondo quanto disciplinato dal citato “Regolamento” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 12/04/2011 ed in particolare dall'art. 2;

- che nel caso in cui l'AdSP avesse revocato anticipatamente, per le motivazioni già

esprese in precedenza o per altre cause, la licenza demaniale a favore del Comune e richiesta la retrocessione delle aree, sarebbe automaticamente decaduto l'affidamento della gestione a favore dell'Associazione Pescatori Dilettanti senza che questa potesse pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta;

CHE, con la deliberazione n. 70 del 21 maggio 2018, la Giunta Comunale:

a) ha espresso assenso all'indizione di un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con le procedure previste dal Titolo V del "*Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale*", per l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area demaniale marittima in concessione al comune di Vado Ligure in frazione Porto Vado, attrezzata per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali, come meglio identificata con colore verde nella planimetria allegata sub lett. A) alla suddetta deliberazione;

b) ha approvato, su proposta del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, le linee guida e lo schema di convenzione allegati al suddetto atto, rispettivamente, sub lett. B) e lett. C) quali parti integranti e sostanziali dello stesso, per la successiva predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica;

c) ha dato mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica e per la stipula della conseguente convenzione;

CHE, con la determinazione n. 616 Reg. Gen. del 23 maggio 2018, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio:

1) ha indetto un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell'area demaniale marittima in concessione al comune di Vado Ligure in frazione Porto

Vado, attrezzata per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali, come meglio identificata con colore verde nella planimetria allegata sub lett. A) alla suddetta determinazione, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 70 del 21 maggio 2018;

2) ha dato atto che il suddetto procedimento si sarebbe svolto secondo la procedura di cui all'art. 26 del *“Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale”*;

3) ha approvato l’Avviso di procedimento ad evidenza pubblica allegato alla suddetta determinazione sub. 1), per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C) e D);

4) ha dato atto che il suddetto Avviso sarebbe stato pubblicato per giorni 30 (trenta) sul sito internet del Comune;

CHE, sulla base delle risultanze del suddetto procedimento ad evidenza pubblica, con la determinazione n. 923 Reg. Gen. del 3 agosto 2018, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha aggiudicato all’Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico, con sede in Vado Ligure (SV), Via Aurelia s.n.c., C.F. 92078760094, la gestione dell’area attrezzata in oggetto;

CHE la relativa convenzione era stata formalizzata con atto prot. n. 19023, sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Vado Ligure e dal Presidente pro tempore dell’Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico in data 27 agosto 2018;

CHE, ai sensi dell’art. 16 della convenzione sopra citata, la durata dell’affidamento non poteva essere superiore a quella della licenza demaniale che aveva validità fino al 31 dicembre 2020, *“salva la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo*

*di pari durata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, su richiesta del*

*Gestore da presentarsi entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza.*

*L'eventuale rinnovo dell'affidamento sarà comunque subordinato all'effettivo*

*rilascio al Comune, da parte dell'ADSP, della concessione demaniale e della*

*formale autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione.*

*4. L'affidamento potrà essere rinnovato non più di una volta, previa verifica:*

*a. del comportamento tenuto dal Gestore, quanto ad esatto adempimento degli*

*obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento di quanto dovuto al*

*Comune nonché dell'effettuazione delle opere di manutenzione previste;*

*b. dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati*

*all'affidamento;*

*c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'area.*

*Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con una nuova convenzione.”;*

CHE, con nota del 22 maggio 2020, l'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo

Nautico Diportistico ha chiesto il rinnovo della concessione in oggetto;

CHE, con la determinazione n. 3092 Reg. Gen. del 15 dicembre 2020, il

Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha disposto:

1.- di rinnovare per la durata di ulteriori due anni e sei mesi decorrenti dal 1° gennaio

2021, a favore dell'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico,

l'affidamento della gestione dell'area attrezzata in oggetto, dando atto:

• che il rinnovo dell'affidamento è subordinato all'effettivo rilascio al Comune, da

parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), della

concessione demaniale e della formale autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del

Codice della Navigazione;

• che il Comune si riserva la possibilità di ridurre e/o modificare l'estensione

dell'area attrezzata oggetto di affidamento, per quanto necessario al fine di realizzare

il progetto definitivo *“PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA*

*FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO”* approvato con

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19 agosto 2020, senza che il

Gestore possa pretendere indennità, rimborsi, risarcimento od indennizzi a qualsiasi

titolo, da parte del Comune stesso;

2.- di approvare contestualmente lo schema della nuova convenzione, allegato alla

suddetta determinazione sub 1);

CHE la relativa convenzione è stata formalizzata con atto prot. n. 27482, sottoscritto

dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio del

Comune di Vado Ligure e dal Presidente pro tempore dell'Associazione Pescatori

Dilettanti del Polo Nautico Diportistico in data 21 dicembre 2020;

CHE ai sensi della suddetta convenzione:

- “il Comune potrà ridurre e/o modificare l'estensione dell'area attrezzata

oggetto di affidamento, per quanto necessario al fine di realizzare il progetto

definitivo *“PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE*

*MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO”* approvato con la

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19 agosto 2020, senza che il

Gestore possa pretendere indennità, rimborsi, risarcimento od indennizzi a qualsiasi

titolo, da parte del Comune stesso” (articolo 1, comma 1;

- “l'affidamento non potrà avere una durata superiore a 2 (DUE) anni e 6 (SEI)

mesi decorrenti dal 1° gennaio 2021” e, pertanto, lo stesso scadrà in data 30 giugno

2023 (articolo 16, comma 3);

CHE, a seguito dell'avvio dei lavori di *“RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA*

*LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO”*, si

è reso necessario modificare l'estensione della ridetta area attrezzata adibita al rimessaggio ed alla custodia di imbarcazioni nautiche da diporto e da pesca dilettantistica;

CHE pertanto, con la presentazione del modello ministeriale D1, è stata meglio definita la consistenza dell'area oggetto di concessione demaniale marittima e di affidamento in gestione;

CHE, per l'area sopra citata, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP) - Direzione Ufficio Territoriale di Savona ha rinnovato a favore del Comune di Vado Ligure, con atto rep. *LDSV 30/12/2022.0000091.U*, la licenza di concessione temporanea con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

CHE, con la deliberazione n. 31 del 27 marzo 2023, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha disposto:

- a) di aggiornare la perimetrazione dell'area demaniale marittima in concessione al comune di Vado Ligure in frazione Porto Vado, attrezzata per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali, dando atto che detta perimetrazione è rappresentata con colore azzurro nella planimetria (fuori scala) allegata sub lett. A) alla presente convenzione;
- b) di esprimere assenso, per le finalità indicate in premessa, all'indizione di un nuovo procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, con le procedure previste dal Titolo V del "*Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale*", per l'affidamento della gestione dell'area sopra citata, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;
- c) di stabilire che – fermo restando il termine di validità della licenza demaniale – il nuovo affidamento non potrà avere una durata superiore a 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi decorrenti dal 1° luglio 2023;

d) di confermare, per quanto non modificato dalla suddetta deliberazione, il contenuto sostanziale delle linee guida e dello schema di convenzione allegati, rispettivamente, sub lett. B) e lett. C) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 21 maggio 2018, per la successiva predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica;

e) di dare mandato al Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio per la predisposizione dell'avviso di procedimento ad evidenza pubblica e per la stipula della conseguente convenzione;

CHE con la deliberazione n. 18 del 30 marzo 2023, esecutiva a termini di legge, il Consiglio Comunale di Vado Ligure ha modificato e integrato il “Regolamento” già approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 12 aprile 2011, il quale ha pertanto assunto la denominazione di “Regolamento per l’assegnazione, il mantenimento e la gestione delle aree attrezzate per il rimessaggio a secco di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali - relativi ai litorali in concessione al Comune di Vado Ligure” ;

CHE, con la determinazione n. \_\_\_\_\_ Reg. Gen. del \_\_\_\_\_, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio:

1) ha indetto un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, dell’area demaniale marittima in concessione al comune di Vado Ligure in frazione Porto Vado, attrezzata per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali, come meglio identificata con colore azzurro nella planimetria (fuori scala) allegata sub lett. A) alla presente convenzione, in ossequio alle linee guida formulate dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 31 del 27 marzo 2023;

2) ha dato atto che il suddetto procedimento si sarebbe svolto secondo la procedura di

cui all'art. 26 del “Regolamento per l’assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale”;

3) ha approvato l’Avviso di procedimento ad evidenza pubblica allegato alla suddetta determinazione sub. 1), per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati A), B), C) e D);

4) ha dato atto che il suddetto Avviso sarebbe stato pubblicato per almeno giorni 30 (trenta) sul sito internet del Comune;

CHE, sulla base delle risultanze del suddetto procedimento ad evidenza pubblica, con la determinazione n. \_\_\_\_\_ Reg. Gen. del \_\_\_\_\_, il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio ha aggiudicato all’Associazione \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, la gestione dell’area attrezzata in oggetto;

### **TUTTO CIO’ PREMESSO**

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, i Componenti, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della convenzione**

1. Il Comune di Vado Ligure, in qualità di titolare della licenza di concessione temporanea rep. *LDSV 30/12/2022.0000091.U*, valida dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, affida alla Associazione \_\_\_\_\_, che accetta, la gestione ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione dell’area demaniale marittima attrezzata per il rimessaggio di piccole imbarcazioni da destinare ai diportisti locali, ubicata in Vado Ligure, frazione Porto Vado, d’ora in poi denominata anche brevemente “area attrezzata” o “Polo nautico diportistico”, meglio descritta e delimitata con colore azzurro nella planimetria (fuori scala) che viene

allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, sub lettera

A). A tale riguardo le parti prendono atto:

- CHE l'affidamento è subordinato all'effettivo rilascio al Comune, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (AdSP), della formale autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;

- CHE il Comune potrà ridurre e/o modificare l'estensione dell'area attrezzata oggetto di affidamento, per quanto necessario al fine di realizzare il progetto definitivo "PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19 agosto 2020, senza che il Gestore possa pretendere indennità, rimborsi, risarcimento od indennizzi a qualsiasi titolo, da parte del Comune stesso.

2. Qualora si verificano le condizioni indicate al precedente comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2023 il Gestore verrà formalmente immesso nella piena detenzione dell'area attrezzata oggetto di assegnazione, nello stato di fatto in cui essa si trova e che il Gestore dichiara di ben conoscere e di accettare.

3. Il Gestore è tenuto a gestire l'area attrezzata, in piena autonomia e sotto la propria completa responsabilità, nel rispetto delle disposizioni del "Regolamento per l'assegnazione il mantenimento e la gestione delle aree attrezzate per il rimessaggio a secco di piccole imbarcazioni da destinare a diportisti locali – relativi ai litorali in concessione al Comune di Vado Ligure" (d'ora in avanti per brevità anche "Regolamento") approvato, da ultimo, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 marzo 2023 e allegato sub lett. B) alla presente convenzione;

4. Il Gestore ha altresì la facoltà di intraprendere, previo nulla osta del Comune concessionario, ulteriori eventuali servizi, purché questi ultimi siano compatibili con

le caratteristiche e la destinazione d'uso dell'area attrezzata e con il rispetto di ogni altro limite e obbligo stabilito dalla presente convenzione e/o dagli atti amministrativi in essa richiamati, nonché con le finalità statutarie del Gestore ed in conformità con l'oggetto del titolo concessorio.

5. In relazione alle attività svolte e per ogni profilo giuridicamente rilevante, il Gestore acquisisce in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e/o provvede personalmente a rendere le dichiarazioni richieste dalla legge.

## **Articolo 2**

### **(Strutture di servizio)**

1. Il Gestore potrà procedere all'installazione di strutture di servizio, anche se provvisorie o stagionali, solo se avrà richiesto e conseguito l'autorizzazione del Comune, e solo previa acquisizione di tutti i permessi, pareri, nulla osta od autorizzazioni previsti dalla legge ed in particolare previa autorizzazione demaniale, che dovrà essere richiesta dal Comune in quanto titolare della concessione demaniale ed in assoluta conformità con gli strumenti urbanistici ed i progetti approvati.

2. Tutte le strutture installate dal Gestore dovranno essere smontate e completamente rimosse al termine della gestione, o se del caso di ogni stagione estiva, a cura e spese del Gestore, salvo che non sia diversamente disposto dai corrispondenti titoli demaniali ed edilizi.

3. Il Gestore assume a proprio carico tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendono necessari sulle strutture di cui al presente articolo.

4. Le utilizzazioni proposte dovranno essere comunque conformi alle norme di legge in materia di usi socio – ricreativi del demanio marittimo nonché conformi alla vigente disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistica.

5. Tutti gli impianti dovranno essere collaudati e dotati delle certificazioni previste dalla legge ed in particolare dal D.M. n. 37/2008.

### **Articolo 3**

#### **(Obblighi del gestore)**

1. Oltre a quanto già specificatamente previsto nel “Regolamento” allegato sub lett.

B) alla presente convenzione e nelle altre disposizioni contenute nella presente convenzione, il Gestore assume inoltre i seguenti fondamentali obblighi nei confronti del Comune:

a) mantenere la pulizia quotidiana del tratto di area oggetto di concessione demaniale;

b) vigilare sul tratto di area in affidamento, informando immediatamente l’AdSP e il Comune nel caso in cui si vengano a determinare situazioni di pericolo per l’incolumità o l’ordine pubblico;

c) stipulare idonea polizza assicurativa, con massimale non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi o comunque connessi all’esercizio della propria attività ed all’adempimento dei relativi obblighi;

d) rispettare tutte le condizioni indicate nella licenza di concessione temporanea rep. *LDSV 30/12/2022.0000091.U* e sue successive modifiche od integrazioni;

e) fornire al Comune, durante il periodo di durata dell’affidamento, le informazioni da esso richieste sull’andamento della gestione e gli altri dati necessari a fornire gli indicatori per la valutazione dell’attività;

f) rimuovere, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, le eventuali attrezzature e/o strutture di sua proprietà insistenti sull’area demaniale interessata dal cantiere per la realizzazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA

LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI

INTERVENTO” di cui al progetto definitivo approvato con la deliberazione del

Consiglio Comunale n. 38 in data 19 agosto 2020;

g) consentire il passaggio, secondo modalità definite dall'ADSP di concerto con il

Comune, agli utilizzatori del pontile identificato con colore giallo nella planimetria

(fuori scala) allegata sub lett. A) alla presente convenzione nonché, qualora

necessario, ad altri eventuali concessionari e/o gestori di aree del demanio marittimo.

2. Il Gestore assume a proprio carico gli oneri accessori e, pertanto, dovrà:

- sostenere direttamente o rimborsare al Comune le spese relative al pagamento delle utenze (acqua, gas, energia elettrica, telefonia, ecc);

- provvedere a tutte le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari.

3. Nel caso in cui, in base al titolo demaniale, gli interventi di manutenzione

ordinaria di cui al precedente comma dovessero essere effettuati a cura del Comune,

in quanto concessionario demaniale, i medesimi saranno comunque effettuati a spese

del Gestore, che dovrà procedere ad anticipare idoneo fondo spese a richiesta del

Comune e dovrà provvedere a comunicare ogni esigenza di intervento al Comune,

tempestivamente avuto riguardo ai termini ed alle procedure amministrative che

regolano l'attività del Comune.

4. Il Gestore si obbliga a rimborsare al Comune le spese gestionali consistenti nel

costo del personale dipendente del Comune incaricato della gestione di quanto

derivante dalla presente convenzione.

5. Il Gestore si obbliga a trasmettere al Comune copia delle polizze assicurative

stipulate. Non si farà luogo alla duplicazione di polizze per il medesimo rischio.

6. Nel caso in cui, in base al titolo demaniale, per gli interventi di cui al precedente

comma 2, il Gestore possa provvedere direttamente a propria cura e spese, in ogni caso non potrà provvedere ad interventi superiori alla manutenzione ordinaria se non avrà richiesto e conseguito l'autorizzazione del Comune, ferma restando la necessità di acquisire in ogni caso tutti i permessi, pareri, nulla osta od autorizzazioni previsti dalla legge ed in particolare l'autorizzazione demaniale.

7. Tutti gli impianti nuovi o modificati dovranno essere collaudati e dotati delle certificazioni previste dalla legge ed in particolare dal D.M. n. 37/2008.

#### **Articolo 4**

##### **(Divieti per il gestore)**

1. Al Gestore è assolutamente vietato:

- a) trasferire, sub concedere o sub locare la gestione;
- b) utilizzare l'area in affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del C.d.N. per fini diversi da quelli previsti dalla presente convenzione e dal titolo demaniale.

#### **Articolo 5**

##### **(Oneri per la gestione)**

1. Il Gestore è delegato a raccogliere e versare al Comune il canone annuale che dovrà essere pagato dai singoli assegnatari dei posti barca ai sensi dell'articolo 11 del "Regolamento" allegato sub lett. B) alla presente convenzione. A tal fine il Comune comunicherà tempestivamente al Gestore l'ammontare del suddetto canone.

#### **Articolo 6**

##### **(Controlli sulla gestione)**

1. Salva la piena autonomia del Gestore, il Comune si riserva di esercitare tutti i necessari controlli per verificare il corretto andamento della gestione ed assicurare il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella presente convenzione.

2. A tal fine il Comune può avvalersi di propri dipendenti o collaboratori, o di altri

organi appositamente istituiti.

## **Articolo 7**

### **(Inagibilità o indisponibilità dell'area attrezzata)**

1. Il Comune rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria in merito a sospensione del servizio da parte del Gestore se tale sospensione o interruzione derivasse da cause di inagibilità dell'area attrezzata, determinate e verificabili, non imputabili al Gestore stesso.

2. A sua volta il Gestore rinuncia espressamente a qualunque richiesta risarcitoria nei riguardi del Comune nel caso di inagibilità dell'area attrezzata non imputabile al Comune, e nel caso di indisponibilità dell'area stessa dipendente dalla anticipata revoca o decadenza, anche parziale, del titolo di concessione demaniale, nonché nel caso in cui il Comune dovesse ridurre e/o modificare l'estensione dell'area attrezzata oggetto di affidamento, per quanto necessario al fine di realizzare il progetto definitivo *“PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO - 2° LOTTO DI INTERVENTO”* approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 19 agosto 2020.

## **Articolo 8**

### **(Rapporti con aziende ed erogatori di servizi)**

1. Il Gestore, se del caso, si obbliga a richiedere gli assensi necessari attraverso le procedure di legge per l'uso del suolo demaniale e per l'esecuzione di opere ed impianti relativi a servizi erogati da Enti e Aziende, anche non comunali, nonché ad eseguire le opere e gli impianti stessi nel rispetto degli atti abilitativi e delle prescrizioni tecniche applicabili.

2. Ad ogni fine ed effetto le Aziende Speciali ed i Consorzi tra Comuni per la gestione dei servizi pubblici debbono essere considerati soggetti terzi rispetto al

Comune di Vado Ligure.

## **Articolo 9**

### **(Destinazioni urbanistiche e norme edilizie)**

1. L'area attrezzata in oggetto è destinata agli usi specificati nei progetti assentiti nonché nella presente convenzione, ed a tali usi rimane vincolata.

2. L'eventuale mutamento di destinazione non autorizzato costituisce grave inadempimento della presente convenzione ai sensi del successivo art. 11 e sarà altresì sanzionato ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e demaniale.

## **Articolo 10**

### **(Responsabilità)**

1. Il Gestore è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione.

2. In ogni caso il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, incluse le altre Pubbliche amministrazioni in dipendenza delle obbligazioni e degli interventi a carico del Gestore previsti dalla presente Convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse.

3. Il Comune non si assume responsabilità alcuna in relazione ai rapporti contrattuali del Gestore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera o terzi in genere. Il Gestore assume in particolare l'obbligo di adeguare la propria condotta al tempestivo e puntuale adempimento degli obblighi tutti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla restante normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, assumendo il ruolo di "committente" nell'affidamento ed esecuzione degli interventi previsti dalla presente Convenzione, a cui rimane estraneo il Comune.

4. Rimane stabilito che nei contratti suddetti il Gestore dovrà imporre il rispetto preciso di tutti gli obblighi assunti con la presente Convenzione dal Gestore nei confronti del Comune.

#### **Articolo 11**

##### **(Penali e sanzioni)**

1. Qualora nel corso della presente convenzione, dovessero essere accertate violazioni da parte del Gestore degli obblighi assunti e, a seguito di diffida da parte del Comune, il Gestore non abbia provveduto ad adempiere a quanto dovuto entro il termine fissato dal Comune stesso, il Gestore dovrà corrispondere al Comune una somma pari alle spese sostenute dal Comune medesimo per l'esecuzione in danno, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, di un importo da un minimo di euro 50,00 e massimo di euro 500,00 rapportata alla gravità della violazione stessa, accertata dal competente ufficio comunale.

2. Il Gestore è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, decorso infruttuosamente il quale il Comune provvederà a recuperare la somma dovuta.

3. Resta fermo quanto previsto dal successivo art. 12.

#### **Articolo 12**

##### **(Clausola risolutiva e revoca)**

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Gestore della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:

a) fallimento, scioglimento o messa in liquidazione del Gestore, ovvero quando nella struttura sociale del Gestore si verificano fatti che comportano una notevole

diminuzione della capacità tecnico – finanziaria e/o patrimoniale, ovvero si

verifichino modifiche statutarie o dell'atto costitutivo che alterino le finalità sociali

dell'associazione;

b) riscontro di gravi ritardi o negligenze nella esecuzione delle attività, degli

interventi e delle manutenzioni previste dalla presente convenzione e dal

“Regolamento” allegato sub lett. B) alla convenzione medesima;

c) violazioni della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

d) chiusura totale e/o parziale, anche temporanea dell'area attrezzata, senza

giustificato motivo;

e) utilizzo, anche parziale o temporaneo, dell'area attrezzata per finalità diverse da

quelle autorizzate;

f) mutamenti di destinazione d'uso in violazione dell'art. 9;

g) esecuzione di lavori non autorizzati ai sensi di legge e/o della presente

convenzione e/o del titolo demaniale;

h) cessione totale o parziale del contratto;

i) sub affidamento della gestione o dell'area attrezzata, a qualunque titolo effettuate,

salvo quanto espressamente previsto dal “Regolamento” allegato sub lett. B) alla

presente convenzione.

l) successione a titolo universale, trasformazione, fusione od incorporazione,

modifiche statutarie o dell'atto costitutivo non comunicate entro i termini previsti

dall'art. 15;

m) ritardo, che si protragga per oltre due mesi rispetto alla scadenza, nel pagamento

del canone annuale di cui al precedente articolo 5 comma 1.

2. Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al Gestore, cui verrà

affidato un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per presentare le proprie

giustificazioni. Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav. e sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni dalla pronuncia di decadenza, a rimuovere le eventuali attrezzature e/o strutture di sua proprietà insistenti sull'area demaniale, salvo che il Comune o l'AdSP, non ne richiedano il riscatto.

3. La presente convenzione potrà essere altresì revocata o sospesa per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

### **Articolo 13**

#### **(Rinuncia alla tutela possessoria)**

1. Sia in caso di revoca, che in caso di risoluzione della convenzione da parte del Comune, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il Gestore dovrà rilasciare ogni bene, mezzo e luogo inerente la presente convenzione a semplice e mera richiesta dell'Amministrazione, non potendo opporre eccezione alcuna al riguardo.

2. Non compete, infatti, al Gestore la tutela possessoria, quella cautelare o d'urgenza o qualsiasi altra tutela che consegua alla sua qualità di contraente dalla presente convenzione e di eventuale detentore o codetentore dei beni suddetti. Infatti, fin d'ora il Gestore espressamente ed incondizionatamente rinuncia a tali diritti e tali azioni.

3. Restano comunque fermi ed impregiudicati tutti i diritti, le potestà ed i poteri che competano al Comune nella sua qualità di Pubblica Amministrazione esercente un pubblico servizio.

### **Articolo 14**

#### **(Valore del contratto)**

Ai soli fini fiscali, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è pari a presuntivi euro 67.953,00 corrispondenti all'ultimo canone annuale moltiplicato per i

quattro anni e sei mesi di affidamento.

## **Articolo 15**

### **(Trasferimento a terzi)**

1. È espressamente vietata la cessione parziale o totale del contratto, nonché il subaffidamento della gestione o dell'area attrezzata, a qualunque titolo effettuate, salvo quanto espressamente previsto dal “Regolamento” allegato sub lett. B) alla presente convenzione.

2. Nel caso di successione a titolo universale, di trasformazione, fusione o incorporazione, in tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione subentreranno gli aventi causa, ma il Comune a sua piena discrezione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della presente convenzione, in danno del Gestore, entro i successivi trenta giorni dalla relativa comunicazione, che dovrà avvenire, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

3. Le eventuali modifiche statutarie o dell'atto costitutivo del soggetto Gestore dovranno essere comunicate al Comune, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'evento, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata; nel caso ritenga che tali modifiche alterino le finalità sociali del Gestore, il Comune a sua piena discrezione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza della presente convenzione, in danno del Gestore stesso, entro i successivi trenta giorni dalla relativa comunicazione.

4. Nel caso in cui l'AdSP prescrivesse modalità diverse o termini più stringenti per le suddette comunicazioni, le Parti vi si dovranno automaticamente attenere.

## **Articolo 16**

### **(Durata)**

1. Le Parti prendono atto che, attualmente, la licenza di concessione temporanea di cui all'articolo 1 comma 1 ha validità fino al **31 dicembre 2023**.

2. L'efficacia e la durata del presente affidamento, nella misura massima individuata al comma 3, restano subordinate quindi all'effettiva durata del titolo concessorio demaniale, senza che il Gestore possa pretendere indennità, rimborsi, risarcimento od indennizzi a qualsiasi titolo, da parte del Comune, nel caso in cui detto titolo concessorio non dovesse essere rinnovato, dovesse avere durata inferiore o dovesse per qualunque causa decadere od essere revocato.

Pertanto l'affidamento della gestione dovrà intendersi automaticamente decaduto e la convenzione risolta nel caso di risoluzione, annullamento, decadenza, revoca o mancato rinnovo della concessione demaniale sopra citata.

3. Fermo restando quanto sopra, l'affidamento in gestione non potrà avere una durata superiore a **4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi** decorrenti dal 1° luglio 2023, salvo quanto indicato al successivo comma 4.

4. È fatta salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza dell'affidamento qualora debba essere dato inizio alle opere previste, nell'area in oggetto, dall'Accordo di Programma del 15/09/2008 o per gli altri motivi indicati al precedente art. 12. Alla sua scadenza detto affidamento decadrà di diritto, salva la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, su richiesta del Gestore da presentarsi entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza. L'eventuale rinnovo dell'affidamento sarà comunque subordinato all'effettivo rilascio al Comune, da parte dell'ADSP, della concessione demaniale e della formale autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

5. L'affidamento potrà essere rinnovato non più di una volta, previa verifica:

a. del comportamento tenuto dal Gestore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento di quanto dovuto al Comune nonché dell'effettuazione delle opere di manutenzione previste;

b. dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati all'affidamento;

c. della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'area.

Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con una nuova convenzione.

6. Al termine del periodo sopra indicato, beni mobili ed immobili oggetto della gestione ed a tal fine affidati dovranno essere restituiti in perfetto stato manutentivo al Comune. A tale data avrà automaticamente termine ogni diritto di utilizzo dell'area attrezzata in oggetto, gli eventuali manufatti temporanei installati dovranno essere già stati rimossi a cura e spese del Gestore e l'area medesima riconsegnata al Comune libera da attrezzature di proprietà del Gestore almeno 15 (quindici) giorni prima della predetta scadenza, previa redazione di un verbale di consegna in contraddittorio tra le parti. È in ogni caso esclusa, trattandosi di sub-concessione amministrativa, l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente nella presente convenzione.

#### **Articolo 17**

##### **(Garanzie)**

1. La parti danno atto che al Gestore non si applica l'art. 23 del "Regolamento per l'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà comunale", relativo alla prestazione di cauzioni, in quanto lo stesso si configura come intermediario tra il Comune ed i singoli assegnatari dei posti barca per la raccolta ed il versamento del canone annuo.

#### **Articolo 18**

**(Controversie)**

1. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti, derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione verrà devoluta alla Magistratura ordinaria – Foro di Savona - o a quella Amministrativa secondo le rispettive competenze.

**Articolo 19**

**(Spese)**

1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione e quelle a questa consequenziali, nessuna esclusa, insieme a quelle di copia, di bollo, registro, di istruttoria e per diritti di segreteria, se dovuti, sono a carico del Gestore. Sono altresì a carico del Gestore, tutte le spese relative alla presente convenzione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

**Articolo 20**

**(Domicilio)**

1. Per tutte le comunicazioni e notificazioni connesse o dipendenti dalla presente convenzione, in sede giudiziale e stragiudiziale, inclusi atti giudiziari ed amministrativi, le Parti eleggono domicilio come segue:

- il Comune di Vado Ligure in Vado Ligure (SV), Piazza San Giovanni Battista, n. 5

– PEC: *info@cert.comune.vado-ligure.sv.it*,

- Il Gestore in .....

2. Le Parti convengono che qualunque modificazione del domicilio sopra eletto non avrà effetto alcuno se non sarà previamente comunicato alla controparte con apposita raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata. Per espressa volontà delle Parti, tali forme di comunicazione non

ammettono equipollenti.

**Articolo 21**

**(Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano alle norme ed alle leggi vigenti, ed al titolo di concessione demaniale.

**Articolo 22**

**(Informativa trattamento dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679)**

1. Il Gestore dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di avere preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 che si allega al presente atto sotto la lettera C).

IL COMUNE DI VADO LIGURE: .....

LA ASSOCIAZIONE .....: .....